

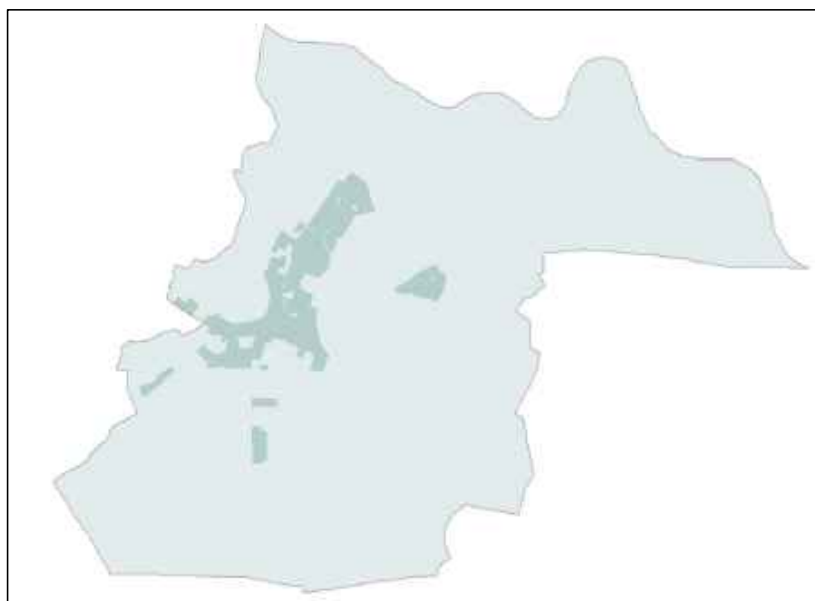
PGT SAN MARTINO DALL'ARGINE



VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ADOZIONE con Deliberazione di CC n del
APPROVAZIONE con Deliberazione di CC n del

Reticolo Idrico Minore REGOLAMENTO POLIZIA IDRAULICA



SINDACO
Alessio Renoldi

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Coppola

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom Francesca Caleffi

REDATTORE DEL PIANO
Arch Erika Ghitti

VAS
Ing. Sturla Susanna

COMPONENTE GEOLOGICA/ IDROGEOLOGICA
dott. Giorgio La Marca

STUDIO DI GESTIONE RISCHIO IDRAULICO
Asola studio Srl



Agosto 2024

Indice

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI.....	4
Art.1 Finalità.....	4
Art.2 Elaborati costitutivi del Documento di Polizia Idraulica	5
Art.3 Definizioni.....	5
Art.4 Autorità Idraulica.....	8
Art.5 Reticolo Idrico Principale di competenza di A.I.P.O.....	8
Art.6 Reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica	9
Art.7 Reticolo idrico Minore di competenza del Comune di San Martino dall'Argine	9
Art.8 Efficacia e vigenza del Documento di Polizia Idraulica.....	9
Art.9 Revisioni, aggiornamenti ed integrazioni del Documento di Polizia Idraulica	10
TITOLO II: NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA	10
Art.10 Fasce di rispetto idraulico	10
Art.11 Danni all'interno delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore	12
Art.12 Manutenzione dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore.....	12
Art.13 Pronto intervento sul Reticolo Idrico Minore.....	13
TITOLO III: PRINCIPI DI GESTIONE	13
Art.14 Lavori ed attività vietate	14
Art.15 Lavori e opere soggetti a concessioni.....	15
Art.16 Lavori ed opere soggette a nulla osta idraulico	16
Art.17 Attività edilizia nelle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore.....	16
Art.18 Proprietari frontisti.....	17
Art.19 Interventi ammissibili con procedura d'urgenza	18
Art.20 Interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche o su loro prescrizione.....	18
TITOLO IV: PRESCRIZIONI PER OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDRICO MINORE	18
Art.21 Attraversamenti	19
Art.22 Regimazione delle acque superficiali	20
Art.23 Sottopassi.....	20
Art.24 Argini	21
Art.25 Recinzioni	21
Art.26 Tombinature.....	22
Art.27 Fabbricati ed opere esistenti all'interno delle fasce di rispetto.....	22

Art.28	Scarichi.....	23
Art.29	Corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Privato	24
TITOLO V: CONCESSIONE DEMANIALE		25
Art.30	Tipologie di opere e occupazioni soggette al rilascio di concessione	25
Art.31	Obblighi del concessionario	25
Art.32	Canone di concessione idraulica	26
Art.33	Cauzione	27
Art.34	Cessione/subconcessione	27
Art.35	Subingresso mortis causa.....	27
Art.36	Modifica	28
Art.37	Rinnovo	28
Art.38	Rinuncia	28
Art.39	Decadenza	28
Art.40	Revoca	29
Art.41	Durata della concessione.....	29
TITOLO VI: PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O NULLA OSTA IDRAULICO		29
Art.42	Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico.....	29
Art.43	Procedura relativa ad una nuova pratica.....	30
Art.44	Registrazione degli atti di concessione	33
Art.45	Procedura semplificata di registrazione del disciplinare di concessione con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso il versamento dell'importo con modello F24.....	34
Art.46	Registrazione del disciplinare di concessione con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso l'annullamento dei contrassegni telematici.....	35
Art.47	Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica.....	36
Art.48	Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia.....	36
Art.49	Procedura relativa alla revoca	37
Art.50	Espressione di pareri e partecipazione a conferenze dei servizi	38
Art.51	Concessioni multititolari	38
Art.52	Documentazione a corredo delle richieste di concessione o di nulla osta idraulico	38
Art.53	Disciplinare e decreto di concessione idraulica e obblighi del concessionario.....	40
Art.54	Specifiche operative per il rilascio delle concessioni di ponti pubblici e privati (carrabili, ferroviari, passerelle pedonali e/o ciclabili)	40
TITOLO VII: NORMATIVA ANTIMAFIA.....		41
Art.55	Premessa e inquadramento normativo	41

Art.56	Indicazioni generali da applicare nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale	41
Art.57	Indicazioni operative per l'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)	42
Art.58	Soggetti che esercitano attività imprenditoriale	42
Art.59	Tipologie di Opere/occupazioni soggette o meno all'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali).....	43
TITOLO VIII: RICHIESTE DI RIMBORSO CANONI PER CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA		43
Art.60	Richieste di rimborso	43
TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI		44
Art.61	Obblighi dei proprietari dei manufatti posti sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto .	44
Art.62	Sanzioni.....	44
Art.63	Ripristino a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica.....	45
Art.64	Sdemanializzazioni e alienazioni	45
Art.65	Modifiche normative e cartografiche	45
Art.66	Norma transitoria	45
ALLEGATO 1: MODALITA' D'INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO E TUTELA.....		46

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art.1 Finalità

Il presente regolamento, ai sensi della normativa regionale in materia di “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”, disciplina le attività di polizia idraulica nel Comune di San Martino dall’Argine (MN).

In conformità con i contenuti dell’Allegato E alla D.G.R. 15/12/2021 n. XI/5741 “Linee guida di polizia idraulica”, si richiama il R.D. n. 523 del 25/07/1904, dove:

- all’art. 1 viene stabilito che: “Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l’ispezione sui relativi lavori”;
- all’art. 2 viene stabilito che: “Spetta esclusivamente all’autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possano aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...”.

La polizia idraulica consiste nell’attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d’acqua stesso e delle sue pertinenze. Ciò si traduce in particolare nella:

- sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del T.U. 523/1904, e dall’altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, del T.U. 1775/1933, del R.D. 1285/1920 capo IX, collaborando inoltre con gli enti preposti al controllo previsto dal D.lgs. n. 42/2004 e dal D.lgs. n. 152/2006;
- presidio degli argini dei corsi d’acqua la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (cfr. legge n. 677 del 31/12/1996, art. 4, comma 1 ter);
- raccolta delle misure idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati (D.G.R. 19/06/2015 n. X/3723 “Approvazione delle direttive per l’espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrologici”, L.R. n. 4 del 15/03/2016, art. 6), quindi sprovvisori di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, anche attraverso i piani di Protezione Civile come previsto dal D.lgs. 1/2018 e dalla L.R. 16/2004;
- verifica con gli enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare il taglio della vegetazione che può arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo (D.G.R. 18/06/2018 n. XI/238 “Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d’acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”), alla capacità di resistere all’onda di piena e alla sezione idraulica del corso d’acqua;

- verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904;
- verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- accertamento di eventuali violazioni delle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;
- controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/1933;
- verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

Art.2 Elaborati costitutivi del Documento di Polizia Idraulica

Il Documento di Polizia Idraulica definisce e norma il reticolo idrico minore di competenza comunale ed è composto dai seguenti elaborati:

- T01 – Planimetria generale sistemi di drenaggio e bacini di afferenza:
 - T01_01 – Cartografia reticolo idrografico Nord;
 - T01_02 – Cartografia reticolo idrografico Sud;

Art.3 Definizioni

Demanio idrico: ai sensi del comma 1 dell'art. 822 del Codice Civile, "... appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...". Pertanto, fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1 D.lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene ai corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, anche se artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;

- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano, invece, di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11/12/1933, n. 1775) il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine di frodo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18/12/1998 n. 12701, ha stabilito che: *"Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie,, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi) ed altresì gli immobili che assumono natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima".*

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e delle preservazioni del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio delle concessioni relative all'utilizzo ed all'occupazione dei beni demaniali;
- d) il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa i soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. Si distingue in:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale, quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento di canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'Allegato F dalla D.G.R. n. IX/5714 del 15/12/2021.
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale, quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie,

ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad esempio attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,0 m (se non ridelimitate ai sensi dell'art. 96 comma f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dall'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (ad esempio manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc...). non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa:

- l'area del demanio idrico;
- la fascia di rispetto di un corso d'acqua;
- le fasce fluviali A e B e le aree Ee e Eb del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché le aree classificate P3/H e P2/M (aree a pericolosità idraulica media e alta) del Piano Generale di Gestione del Rischio da Alluvioni (PRGA), sulle proposte progettuali di interventi di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 38 bis, 62 e 64 delle N.d.A. del PAI, nonché sugli interventi di difesa del suolo che comportano una modifica dell'assetto idraulico del corso d'acqua.

Resta di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai sensi della deliberazione n. 10 del 05/04/2006 del Comitato Istituzionale della stessa Autorità di bacino, l'espressione del parere di compatibilità idraulica per gli interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sul fiume Oglio e sul Collettore Acque Alte Cremonese Mantovano appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Nel caso di realizzazione di nuove opere, rientranti nelle categorie sopraelencate, realizzate in fascia A o B, e per il fiume Oglio e per il Collettore Acque Alte Cremonese Mantovano nei tratti non fasciati, l'Autorità Idraulica, che esprime il parere di compatibilità idraulica, deve darne comunque notizia all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai fini dell'aggiornamento del catasto delle opere in fascia. Sono comunque da sottoporre al parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po le

categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette ai VIA individuate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, e negli allegati A e B alla L.R. 5/2010.

Il parere di compatibilità idraulica, in quanto tale, non dà alcun titolo ad eseguire opere ma costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale.

Art.4 Autorità Idraulica

L'Autorità Idraulica rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica richiamate nel precedente articolo 3.

Come specificato all'art. 2 Capo 1 del RD n. 523/1904: *“Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale su tutti gli usi, atti o fatti, anche consuetudini, che possano aver relazione col buon regime delle acque pubbliche”*.

Le attività di Polizia Idraulica sono svolte sul territorio regionale da AIPO, Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni. È da evidenziare che in alcuni casi, sul medesimo corso d'acqua, le funzioni di Autorità Idraulica sono suddivise tra soggetti differenti. Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni assumono il ruolo di Autorità Idraulica ed esplicano tutte le funzioni di polizia idraulica sui propri reticoli idrici, fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B al DGR n. IX/5714 del 15/12/2021 *“Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po”* per i quali le funzioni di Autorità Idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, sono attribuite ad AIPO.

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi dell'art. 1, L.R. 30/2006 e ai sensi dell'art. 80, c. 6 bis della L.R. 31/2008) ed i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi dell'art. 80, c. 5. L.R. 31/2008) possono affidare la gestione dei corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di bonifica, mediante sottoscrizione di specifica convenzione (di cui all'Allegato D al DGR n. IX/5714 del 15/12/2021). Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità Idraulica competente per il reticolo.

I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri di compatibilità idraulica sul reticolo idrico minore sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 80, comma 5 della L.R. n. 31/2008.

Art.5 Reticolo Idrico Principale di competenza di A.I.P.O.

Dalla lettura dell'Allegato A al DGR n. IX/5714 del 15/12/2021 si evidenzia che i corsi d'acqua facenti parte del “Reticolo Idrico Principale” (RIP) all'interno del Comune di San Martino dall'Argine sono i seguenti:

- Fiume Oglio (con codice progressivo MN005), posto presso il confine settentrionale del Comune ed appartenente agli elenchi delle acque pubbliche al n. 56;
- Collettore Acque Alte Cremonese Mantovano tratto rigurgitante (con codice progressivo MN094), posto presso il confine meridionale del Comune ed appartenente agli elenchi delle acque pubbliche di cui alla Legge n. 887 del 27/06/1922.

Poiché entrambi i corsi d'acqua sopraccitati sono compresi anche tra i corsi d'acqua elencati nell'Allegato B al DGR n. IX/5714 del 15/12/2021 *“Individuazione del reticolo idrico di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po”*, le relative funzioni di polizia idraulica sono così suddivise:

- Agenzia Interregionale per il fiume PO – AIPO
 - vigilanza;
 - accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia;
- Regione Lombardia:
 - rilascio delle concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
 - rilascio nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Art.6 Reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica

Come riportato nell'Allegato C al D.G.R. n. IX/5714 del 15/12/2021 si evidenzia che all'interno del Comune di San Martino dall'Argine sono presenti n. corsi d'acqua facenti parte del “Reticolo di Bonifica” (RIB) al Consorzio di Bonifica “Navarolo Agro Cremonese Mantovano”. Essi sono elencati nell'allegato 2 “Elenco reticolo idrografico” e sono individuati graficamente nella tavola T03_01 allegata al presente regolamento

Art.7 Reticolo idrico Minore di competenza del Comune di San Martino dall'Argine

Il Reticolo Idrico Minore, raffigurato nella Carta idrografica parte del presente Documento di Polizia Idraulica, risulta essere composto di tutti i corsi d'acqua che non appartengono:

- al Reticolo Idrico Principale (di cui al precedente art. 5);
- al Reticolo Idrico di Bonifica (di cui al precedente art. 6);
- ai privati.

Essi sono soggetti al quadro normativo riportato nel presente Regolamento di Polizia Idraulica.

Il Reticolo Idrico Minore è sinteticamente composto da n. 5 corsi d'acqua, elencati nell'allegato 2 “Elenco reticolo idrografico”

Art.8 Efficacia e vigenza del Documento di Polizia Idraulica

Il presente Documento di Polizia Idraulica entra in vigore dalla data di pubblicazione della Delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

Con l'entrata in vigore del Documento di Polizia Idraulica sono abrogate le norme di regolamenti o provvedimenti previgenti in contrasto con le presenti norme ancorché non espressamente revocati.

In caso di contrasto tra elaborati, le previsioni degli elaborati testuali prevalgono su quelle degli elaborati grafici.

In caso di contrasto tra le fasce di rispetto idraulico del Documento di Polizia Idraulica e l'azzonamento urbanistico, prevale il secondo.

Nel Tessuto Urbanistico Esistente delimitato in base alla legge urbanistica, possono valere anche distanze ridotte rispetto a quelle del Documento di Polizia Idraulica purché idraulicamente validate dall'Autorità Idraulica competente.

Sono parte integrante del Regolamento le N.d.A. del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), le N.d.A. del Piano di tutela delle Acque (PTUA).

In caso di contrasto, le disposizioni legislative statali e regionali, nonché le prescrizioni attuative di queste ultime, prevalgono su quelle del presente Regolamento.

Il Documento di Polizia Idraulica ha efficacia a seguito del recepimento dello stesso nel P.R.G. ai sensi della normativa vigente. In caso di non corrispondenza fra gli elaborati grafici e il Regolamento, le prescrizioni del Regolamento prevalgono su quelle degli elaborati grafici. Qualora sia riscontrato un contrasto tra le fasce di rispetto idraulico indicate nelle tavole del Documento di Polizia Idraulica e l'azzonamento urbanistico (fatti salvi gli adeguamenti cartografici e gli errori materiali), si intende prevalente il secondo. Il medesimo criterio vale anche per quanto riguarda eventuali contrasti con le N.d.A. del P.G.T. ed il presente Regolamento.

Art.9 Revisioni, aggiornamenti ed integrazioni del Documento di Polizia Idraulica

Fatte salve le limitazioni di legge per quanto riguarda i corsi d'acqua pubblici, il Comune, sulla base di adeguata documentazione tecnica e con specifica delibera di Consiglio Comunale, potrà aggiornare, integrare, modificare il Documento di Polizia Idraulica e quindi anche il presente Regolamento nei modi che il Comune stesso riterrà opportuni.

Il documento revisionato sarà sottoposto ad una nuova verifica di conformità da parte di Regione Lombardia e successivamente sarà recepito dal P.G.T. attraverso specifica variante urbanistica che sarà attuata nel modo previsto dalle normative regionali vigenti.

TITOLO II: NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Art.10 Fasce di rispetto idraulico

L'obiettivo delle fasce di rispetto è quello di disciplinare le attività di trasformazione del suolo e preservarne la funzionalità idraulica, di consentire l'accessibilità ai corsi d'acqua ed ai canali

appartenenti al Reticolo Idrico Principale, al Reticolo Idrico di Bonifica ed al Reticolo Idrico Minore, ai fini della loro manutenzione ordinaria e straordinaria, fruizione e riqualificazione ambientale.

Si evidenzia che, sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa (intesa come livello raggiunto dalla piena ordinaria). Nel caso di alvei a sponde variabili e/o incerte, le distanze possono essere calcolate utilizzando come riferimento la linea individuata dalla piena ordinaria, così come definita dalle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico – PAI, titolo II – Norme per le fasce fluviali.

Le fasce di rispetto **valgono anche per i tratti tombinati**, con lo scopo di consentire gli interventi di manutenzione. Le distanze, in questo caso, devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce la tombinatura o la copertura. Nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale, tale distanza va sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

Non sono applicate fasce al **Reticolo Idrico Privato**.

Per il **Reticolo Idrico Principale** si sono adottate le fasce di rispetto previste dagli articoli 96 e 97 del Capo VII R.D. 25 luglio 904 n°523 e successive modificazioni e integrazioni "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" riprese anche nella D.G.R. 15 dicembre 2021 n° XI/5714:

- divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad una distanza inferiore a 4 m
- divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 m.

Per il **Reticolo Idrico di Bonifica** valgono le disposizioni stabilite nel Regolamento Consortile di Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano, approvato con Delibera di C.d.A. n. 42 del 01/08/2018 e s.m.i. Si precisa che, per quanto riguarda gli impianti pluvirrigui e le condotte interrate, vigono le servitù definite dai decreti presidenziali citati nell' Art. 6. Qualsiasi intervento a distanza inferiore a 10 m da tali condotte dovrà essere autorizzato dal Consorzio stesso, ma il presente Documento di Polizia idraulica non individua fasce di rispetto a valenza urbanistica per tali manufatti.

Per il **Reticolo Idrico Minore** vigono le seguenti fasce di rispetto:

- divieto assoluto di edificazione e movimenti terra dai corsi d'acqua esterni al Tessuto Urbano Esistente (TUE) ad una **distanza inferiore a 10 m**;
- divieto assoluto di edificazione e movimenti dai corsi d'acqua interni al Tessuto Urbano Esistente (TUE) e per i tratti tombinati ad una **distanza inferiore a 4 m**;

- divieto assoluto di piantagioni ad alto fusto e movimento di terreno, di arature non profonde, zappature, colture agricole, siepi, arbusti e piante isolate ad una **distanza inferiore a 4 m**.

Le modalità d'individuazione delle fasce di rispetto sono riportate nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Nella Carta idrografica del presente Documento di Polizia Idraulica sono state rappresentate le fasce di rispetto sopraindicate con riferimento al piede esterno dell'argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa che, nel caso di alveo di larghezza inferiore ai 2 m, si è fatta coincidere con la linea di mezzera.

Per ogni singolo intervento autorizzabile sarà necessario verificare l'effettivo stato dei luoghi, nonché eseguire uno specifico rilievo topografico volto a determinare la posizione corretta del limite della fascia di rispetto, in particolare nei casi in cui il canale oggetto di intervento risulti essere non riscontrabile direttamente in loco (cioè tombinato ma di percorso non conosciuto con certezza).

Il rilievo topografico, debitamente certificato da un tecnico abilitato, risulterà prevalente rispetto a quanto indicato graficamente nelle tavole allegate.

In caso di palese difformità tra la verifica puntuale dello stato di fatto, la posizione riportata nelle suddette tavole e la posizione riportata nella cartografia catastale, sarà necessaria una perizia di congruità asseverata con ricostruzione storica della posizione del corso d'acqua.

Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate, andrà consentito, da parte del proprietario, il libero accesso da parte delle maestranze preposte alla tutela del corso d'acqua per l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovesse rendere necessario seguire.

Art.11 Danni all'interno delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, al Comune il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto se non per dolo od imperizia dell'impresa o della ditta che per ordine del Comune ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art.12 Manutenzione dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore

Manutenzione ordinaria: azione continua e periodica con l'obiettivo di mantenere in buono stato idraulico-ambientale gli alvei e in efficienza le opere idrauliche.

Manutenzione straordinaria: interviene normalmente dopo eventi alluvionali per ripristinare le condizioni di sicurezza, stabilità e funzionalità idraulico del corso d'acqua.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore viene attuata dal Comune, o direttamente o mediante accordi o convenzioni con i consorzi operante sul territorio comunale. Gli interventi di manutenzione possono essere attuati anche da soggetti privati o pubblici diversi, purché debitamente autorizzati dal Comune. Per i tratti di Reticolo Idrico Minore posti in corrispondenza del limite amministrativo con altri comuni, le operazioni di manutenzione potranno essere svolte da uno dei due comuni a seguito di specifico accordo di programma o in altro modo che gli stessi predisporranno.

Per poter accedere ai corsi d'acqua, potrà essere necessario realizzazione rampe temporanee per i mezzi meccanici, che saranno rimosse dopo l'intervento.

La manutenzione dell'alveo comprende la rimozione di ciò che ostacola o potrebbe ostacolare il deflusso delle acque di piena ordinaria e straordinaria salvaguardando e conservando, nel contempo, e per quanto possibile, l'habitat ripariale tipico dei luoghi. Essa consiste nella rimozione di eventuali rifiuti solidi, nel taglio della vegetazione arbustiva ed arborea pregiudizievole per il deflusso delle acque e per la stabilità delle sponde e degli argini incluso, dove necessario, il rimodellamento del fondo e delle sponde e il ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti. La manutenzione include altresì:

- la rinaturazione delle sponde dissestate con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;
- il restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantumazione di essenze autoctone;
- il ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate;
- la ripresa di scoscendimenti;
- la ricarica della sommità arginale;
- la verifica dei manufatti connessi (chiaviche, scolmatori, botti a sifone, ecc.), la loro pulizia e il controllo della loro stabilità.

Art.13 Pronto intervento sul Reticolo Idrico Minore

Le procedure di pronto intervento sul Reticolo Idrico Minore in caso di calamità naturale con pericolo per la pubblica incolumità e con conseguenze sulle attività pubbliche sono di competenza del Comune sono regolamentate dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Protezione Civile, mediante delibere che forniscono i criteri per l'attuazione degli interventi in condizioni di urgenza e di somma urgenza.

TITOLO III: PRINCIPI DI GESTIONE

Art.14 Lavori ed attività vietate

Come previsto dall'art. 93 del R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi esteso il divieto stabilito dall'art. 93 del R.D. 523/1994, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alteri il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno dal piede degli argini e loro accessori come sopra, a distanza minore di quelle indicate all'art. 10 del presente regolamento;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;

- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanze minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m) lo stabilimento di molini natanti.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (*parere Consiglio di Stato del 1° giugno 1988 e Cassazione del 24 settembre 1969, n. 2494*). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Per quanto riguarda le opere, occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/2016.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del D.Lgs 152/06 stabilisce che *“Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti”*.

Art.15 Lavori e opere soggetti a concessioni

Ai sensi degli artt. 97 e 98 del R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte ad un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti.

Restano, inoltre, soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Art.16 Lavori ed opere soggette a nulla osta idraulico

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- tutti gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- tutti gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

Art.17 Attività edilizia nelle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore

All'interno delle fasce di rispetto idraulico non è consentita la realizzazione di alcun manufatto stabile e l'attività edilizia dovrà limitarsi esclusivamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.

Sono altresì consentite le opere strutturali per adeguamento alla normativa sismica vigente.

Tali interventi sono permessi a condizione che non venga alterata l'impronta dell'edificio o del manufatto esistente e non comportino aumento di superficie o volume all'interno della fascia di rispetto e senza aumento del carico insediativo.

Quanto sopra non si applica a tutto quanto già edificato all'interno delle fasce di rispetto in contrasto con le norme di polizia idraulica vigenti alla data di edificazione.

Per tali edifici è ammessa esclusivamente la demolizione senza ricostruzione.

In ogni caso sono sempre ammessi interventi che prevedano sia la totale demolizione senza ricostruzione, sia la parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. Tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea.

Nel caso di fabbricati e opere esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per deflusso naturale delle acque in condizioni normali o in caso esondazione, il Comune provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (inclusa l'eventuale demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

Per quanto riguarda l'installazione di serre mobili stagionali e temporanee (*art. 62 c. 1 ter della legge regionale n. 12/2005*) all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, valgono le disposizioni previste dalla D.G.R. 25 settembre 2017 n. X/7117 (Allegato A, paragrafo 5- distanze di rispetto).

Art.18 Proprietari frontisti

Ai sensi dell'art. 58 comma 2 del R.D. 523/1904 sono consentite *“le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo”*. Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art.95 comma 1 del R.D. 523/1904, *“... è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi”*.

È, dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno del Tessuto Urbano Esistente e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art.12, R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni posti contro i corsi d'acqua.

Per la realizzazione di tali interventi deve essere comunque richiesta l'autorizzazione all'Autorità Idraulica competente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

Art.19 Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

È consentito effettuare, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, tutte le attività che rivestono carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque successivamente richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Art.20 Interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche o su loro prescrizione

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

TITOLO IV: PRESCRIZIONI PER OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDRICO MINORE

Fatto salvo quanto indicato al Titolo II e al Titolo III le opere esistenti e in progetto che interferiscono direttamente o indirettamente con il regime del corso d'acqua potranno essere realizzate solo se ne

sarà dimostrata la compatibilità idraulica e comunque non dovranno in alcun modo creare danno alle proprietà di terzi.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal P.G.T., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Le opere esistenti e in progetto che interferiscono con il Reticolo Idrico Minore devono rispettare le prescrizioni dettate dai seguenti articoli.

Art.21 Attraversamenti

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) di luce superiore a 6 m e simili, dovranno essere realizzati secondo la direttiva di Piano n. 4 dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99).

In casi eccezionali, per corsi d'acqua di piccole dimensioni e manufatti di modesta importanza potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori a quelle previste dalla citata norma (ovvero tempo di ritorno centennale) in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un restringimento della sezione dell'alveo ed un aggravio delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto.

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, ivi compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- a) restringere la sezione a causa delle spalle, dei rilevati di accesso o delle tubature/tombotti;
- b) avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- c) comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso di piena; in particolare il profilo idraulico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Le opere di progetto dovranno inoltre essere compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Non è ammesso il posizionamento di strutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. Se necessarie queste dovranno essere interrate. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente protetti dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Art.22 Regimazione delle acque superficiali

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete di deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorire la funzione pubblica dei corsi d'acqua stessi. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

L'immissione di acque in generale è ammessa previa autorizzazione in base a quanto indicato all'art. 16 e in base ai limiti quantitativi di cui all'art. 28 del presente Regolamento.

Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione di percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione dei corsi d'acqua dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente idrico, qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Art.23 Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare le dimensioni attuali dell'alveo, e quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, ivi compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale dovranno essere evitate intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, dovranno essere esplicitamente indicati nella documentazione di istruttoria di cui all'art. 42 del presente Regolamento i sistemi di protezione da

sedimenti e ostruzione, le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione e la periodicità degli stessi.

Art.24 Argini

Per i nuovi argini che dovessero essere realizzati o per il rifacimento e il miglioramento degli argini esistenti lungo i corsi d'acqua, la progettazione dovrà essere eseguita in maniera tale da consentire la fruibilità delle sponde ed assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature di nuova realizzazione o di quelle esistenti oggetto di interventi di sistemazione/rifacimento dovrà essere garantita da un programma di manutenzione che dovrà essere ricompreso nella documentazione di istruttoria di cui all'art. 42 del presente Regolamento.

Art.25 Recinzioni

Lungo le sponde dei corsi d'acqua deve essere ovunque lasciato libero il passaggio per il personale dell'Ente competente e di chi opera per conto dello stesso, anche con mezzi meccanici. Nessuno può intercludere neppure temporaneamente tale passaggio senza autorizzazione dell'Ente competente.

Le recinzioni parallele al corso d'acqua in muratura fissa, che si elevino oltre il piano campagna o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo), dovranno essere eseguite **a 10 m**. Distanza che potrà essere **ridotta a 4 m** per le aree interne al TUC e per i canali tombinati.

Le recinzioni parallele al corso d'acqua "asportabili", cioè formate da pali e reti metalliche, oppure in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione, potranno essere realizzate ad una distanza di 4 m con obbligo di mantenere costantemente libera tale fascia da ogni e qualsiasi impedimento anche provvisorio. Nei casi ricadenti all'interno del Tessuto Urbano Esistente (TUE) la distanza potrà essere inferiore ai 4 m. Nell'autorizzazione sarà precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico e/o per interventi di interesse pubblico, con ogni costo a carico esclusivamente del proprietario.

Le recinzioni ortogonali al corso d'acqua nel tratto finale dovranno essere amovibili o sostituite da un cancello con consegna al Comune di copia delle chiavi.

Si potranno realizzare a distanza inferiore a 4 m recinzioni asportabili formate da pali infissi nel terreno e reti metalliche a maglia sciolta, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione, solo qualora ne venga documentata la necessità in

caso di profondità insufficiente della fascia di rispetto o per protezione dai rischi di caduta nel canale e solo in caso di parere favorevole dell'Ente competente alla manutenzione.

Art.26 Tombinature

Le nuove coperture, qualora ammissibili ai sensi degli art. 15 e 16, dovranno essere verificate dal punto di vista idraulico e dovranno essere progettate con particolare riguardo alle attività di manutenzione del canale. Dovranno in particolare essere previsti manufatti di ispezione:

- in corrispondenza di ogni confluenza di una canalizzazione in un'altra;
- in corrispondenza di ogni variazione planimetrica (curva) tra due tronchi rettilinei;
- in corrispondenza di ogni variazione altimetrica (salto) lungo un condotto rettilineo;
- ad ogni variazione di livelletta;
- in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare.

I manufatti di ispezione dovranno avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del manufatto addetto, e in ogni caso non inferiori a 20-25 m per sezioni non praticabili (altezza inferiore a m 1.05) e non inferiori a 40-50 m per sezioni praticabili (Circolare Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n. 11633).

Sono pertanto vietate in fascia di rispetto tutte le opere che comportino impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati, dovranno essere predisposti elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione.

I sistemi tipo griglie filtranti od altro dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altri accorgimenti) e da assicurare un'agevole manutenzione.

All'atto della richiesta di esecuzione di una nuova tombinatura, dovranno essere indicate esplicitamente, nella documentazione di istruttoria di cui all'art. 42 del presente Regolamento, le modalità di accesso all'alveo, di esecuzione degli interventi di manutenzione sul tratto tombinato e sui sistemi di protezione da sedimenti e ostruzione e la periodicità degli stessi (piano delle manutenzioni con indicazione dei soggetti preposti alle stesse).

Art.27 Fabbricati ed opere esistenti all'interno delle fasce di rispetto

Per quanto concerne gli interventi ammissibili su fabbricati esistenti all'interno delle fasce di rispetto si rimanda a quanto riportato all'art. 17 del presente Regolamento e all'art. 11 della L.R. 15.03.2016, n. 4 *“Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua”*.

Il parere vincolante sulla verifica idraulica di compatibilità è rilasciato dall'autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica ed è redatto secondo i criteri di cui all'art. 57 c. 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

Il parere è rilasciato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.

Art.28 Scarichi

L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua del "RIM", ai sensi del presente Regolamento, è rilasciata solamente sotto l'aspetto della **"quantità delle acque recapitate"** ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto "qualitativo" rilasciata, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del D.lgs. 152/2006 dalla provincia nel rispetto delle indicazioni del suddetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto concerne l'aspetto quantitativo si introduce una distinzione:

- lo scarico delle acque fognarie depurate e delle acque industriali nei corsi d'acqua, richiederà, da parte del richiedente l'autorizzazione, la verifica della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate;
- lo scarico di acque meteoriche e quelle degli scolmatori di troppo pieno delle reti fognarie pubbliche ricadenti nell'ambito di applicazione del R.R. 23/11/2017 n. 7 e s.m.i. *"Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)"* come modificato dal R.R. 19/04/2019 n. 8, sarà soggetto all'osservanza del citato Regolamento n. 7 (si evidenzia come sia facoltà dell'Ente Gestore / Regolatore dei corsi d'acqua ricettori dello scarico individuare limiti quantitativi più restrittivi rispetto a quelli sopra indicati definiti da R.R. 29/06/2018 n. 7 e s.m.i., in ragione delle specifiche caratteristiche di sito o delle particolari funzioni del corso d'acqua; tali limiti, in base ai quali dovrà essere previsto il dimensionamento delle opere di raccolta, accumulo e scarico controllato delle acque meteoriche, dovranno essere esplicitati nel parere rilasciato dall'Ente Gestore);
- lo scarico di acque meteoriche e quello degli scolmatori di troppo pieno delle reti fognarie pubbliche non ricadenti nell'ambito di applicazione del R.R. 23/11/2017 n. 7 e s.m.i. *"Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)"* come modificato dal R.R. 19/04/2019 n. 8 ma che richiedano l'attivazione ex novo o la regolarizzazione di uno scarico preesistente, saranno subordinati alla verifica idraulica della idoneità del corso d'acqua ad accogliere il nuovo scarico.

In ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;

- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

I limiti di cui sopra possono subire riduzioni qualora l'ente di gestione, sulla base dei propri dati ed analisi, ritenga il corpo idrico insufficiente ad accettare le portate determinate come sopra.

L'unico caso in cui, in deroga a quanto sopra, è ammesso lo scarico tal quale delle acque meteoriche in rete fognaria o in corpo idrico è il caso di scarichi già esistenti e qualora sussista l'impossibilità tecnica di realizzare bacini di accumulo (ad esempio per abitazioni del centro storico prive di cortili interni e direttamente affaccianti sulla strada).

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali ad esempio manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

Art.29 Corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Privato

Il presente articolo si applica ai canali appartenenti al reticolo idrico privato, nonché a tutte le canalizzazioni agricole, ai fossi e alle scoline di natura privata che costituiscono la rete irrigua e di scolo secondaria nel territorio comunale.

I proprietari dei terreni sui quali scorrono corsi d'acqua di natura privata sono obbligati alla manutenzione del canale e delle aree limitrofe, al fine di evitare danni all'alveo, agli argini ed alle rive, nonché ogni circostanza che possa in qualsiasi modo compromettere il corretto regime del corso d'acqua ed il regolare deflusso delle acque.

I proprietari devono assicurare il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità, laddove questa risulti essere stata compromessa.

È vietato interrompere, impedire o alterare, con qualsiasi intervento, il deflusso superficiale delle acque senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

Gli interventi sui corsi d'acqua di natura privata sono comunque subordinati a procedura autorizzativa secondo le norme vigenti stabilite dallo strumento urbanistico comunale e non sono soggetti a canoni onerosi.

I proprietari sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di loro competenza.

I lavori di manutenzione devono essere eseguiti nel rispetto delle funzioni idrauliche, ambientali e paesaggistiche proprie delle fasce di rispetto, evitando qualsiasi metodologia di intervento che distrugga e/o asporti il cotico erboso ai sensi di quanto stabilito della Legge Regionale n. 10 del 31/03/2008, che vieta e sanziona l'uso di sostanze erbicide.

Devono in ogni caso essere applicate le misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti natura 2000 previste dalle “*Linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari*”, approvate con Delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 10/3233 del 6 marzo 2015.

TITOLO V: CONCESSIONE DEMANIALE

In relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza.

In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

Art.30 Tipologie di opere e occupazioni soggette al rilascio di concessione

Le tipologie di opere/occupazioni in aree del demanio idrico fluviale, subordinate al rilascio del provvedimento concessorio da parte dell'amministrazione concedente, sono riportate nell'Allegato F alla D.G.R. 15 dicembre 2021 n° XI/5714.

Art.31 Obblighi del concessionario

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo quantificato nella misura e con le modalità stabilite dall'Art. 31 ed eventualmente la cauzione di cui all'Art. 32.

La concessione del bene demaniale ai sensi del R.D. n. 523/1904 e del R.R. n. 3/2010 *“interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali”*.

Il profilo della concessione di polizia idraulica assolve, quindi, alla seguente prescrizione *“Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, senza il permesso amministrativa”* (art. 93 del R.D. n. 523/1904).

Quindi, la concessione del bene demaniale viene rilasciata al richiedente in ragione dell'occupazione di un bene demaniale per uno specifico utilizzo del medesimo.

Il concessionario permane nella titolarità di tale concessione per il tempo stabilito nella concessione medesima o sino a quando non si verifichi un'ipotesi di cessione/subconcessione, ovvero qualora venga presentata all'Autorità competente, da parte di un nuovo richiedente (attraverso le modalità descritte nel paragrafo successivo), formale istanza di subentro nella concessione demaniale, oppure si verifichino le ulteriori seguenti ipotesi: subingresso mortis causa, espressa modifica, espressa rinuncia (che inibisce un eventuale subentro), decadenza o revoca.

Art.32 Canone di concessione idraulica

Il canone annuo di concessione idraulica in funzione del tipo di opera o di occupazione dell'area demaniale è stabilito dalla Regione Lombardia dall'allegato F della D.G.R. 15 dicembre 2021 n° XI/5714 *“Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”*.

Il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno;
- è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;

Gli importi contenuti nel suddetto allegato F sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il

costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n°546, convertito con modificazioni nella Legge 1° dicembre 1981, n°692).

Il canone è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

(C'è modo di capire quanto può uscire? Si può riportare una formula? NO, sono importi omnicomprensivi che non derivano da formula ma dal singolo caso in cui si ricade. Si potrebbe allegare l'Allegato F per semplicità).

Art.33 Cauzione

Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale (come specificatamente previsto nell'Allegato F della D.G.R. 15 dicembre 2021 n° XI/5714), risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e gli enti del sistema regionale (SIREG) sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

Art.34 Cessione/subconcessione

La concessione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al presente articolo. È ammesso il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:

- a) morte del concessionario (Subingresso mortis causa, di cui all'art. 34);
- b) cessione d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata concessa l'area/opera interferente;
- c) trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, qualora la concessione demaniale abbia come oggetto l'uso e l'occupazione strumentale e strettamente connessa al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

Art.35 Subingresso mortis causa

In caso di decesso del Concessionario, gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).

Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.

Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare, nei confronti degli stessi, richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa *sine titolo* l'area demaniale. È fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

Art.36 Modifica

La concessione può subire variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone. Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

Art.37 Rinnovo

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art.38 Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun sub ingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- il Concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

Art.39 Decadenza

La concessione decade in caso di:

- modificazioni delle opere/interventi da parte del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;

- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione, anche per la manutenzione richiesta, o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dal Concedente con apposito provvedimento (decreto).

Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione *sine titolo* sino all'effettivo abbandono dell'area.

Art.40 Revoca

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La concessione può altresì essere revocata nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario). L'amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione di quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di revocare lo stesso in caso di inadempienza o ritardo, previa diffida.

Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

Art.41 Durata della concessione

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è **di anni 30 (trenta)**, con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico.

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo superiore a quello previsto al primo capoverso.

TITOLO VI: PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O NULLA OSTA IDRAULICO

Art.42 Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della legge 241/90 e della L.R. 1 febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90

giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

Art.43 Procedura relativa ad una nuova pratica

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici del comune e dagli operatori delle altre Autorità di polizia idraulica coinvolte nel procedimento.

Le domande, per il rilascio di concessione di polizia idraulica vanno presentate:

- al Comune, se relative al Reticolo Idrico Minore (RIM)
- al Consorzio di Bonifica di competenza territoriale (Territori del Mincio o Garda Chiese), se relative al Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica (RIB)
- alla Regione Lombardia, se relative al Reticolo Idrico Principale (RIP)

Le domande, inerenti al reticolo principale da inoltrare a Regione Lombardia, possono essere presentate solo in modalità online collegandosi al portale dei Tributi all'indirizzo www.tributi.regione.lombardia.it

Sullo stesso portale accedendo all'area personale si trova la procedura per l'accreditamento. L'accesso potrà effettuarsi tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS/CRS Carta Nazionale/Regionale dei Servizi e lettore di smartcard (modalità disponibile solo per i soggetti residenti in Lombardia), credenziali personali CNS/CRS e codice usa-e-getta (OTP), username e password. La procedura consente di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo da parte dei privati e accetta l'attestazione di firma dell'istanza effettuata tramite la CRS o altro dispositivo di firma digitale.

Gli enti pubblici non sono tenuti al pagamento della marca da bollo, così come disposto nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 *"Disciplina dell'imposta di Bollo"*, art. 16 allegato B *"Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempre che vengano tra loro scambiati"*.

Ai sensi del disposto dell'articolo 27-bis della tabella, allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 sono, inoltre, esenti dall'imposta di bollo gli *"atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI"*.

Redazione della Relazione di istruttoria:

All'arrivo di una richiesta di concessione o nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 viene assegnato un codice identificativo nell'archivio informatico.

Il funzionario "istruttore" della pratica:

- provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 8, legge 241/90 e ss.mm.ii.; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone);
- se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;
- nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
- se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sul fiume Oglio e Collettore Acque Alte Cremonese Mantovano, l'istruttore procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 5 aprile 2006);
- qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo minimo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere una succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, nonché tutte le informazioni atte a consentire ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;

- verifica se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale oppure del Consorzio di Bonifica. In tal caso la richiesta viene dichiarata improcedibile con la precisazione dell'ente competente a cui inoltrare la richiesta.

Se la domanda è relativa ad un corso d'acqua di competenza comunale, il funzionario "istruttore":

- effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;
- verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio della concessione o del provvedimento di nullaosta idraulico;
- redige la relazione di istruttoria contenente:
 - accertamenti locali;
 - consistenza delle opere;
 - classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:
 - concessione;
 - nulla-osta idraulico;
 - richiamo di eventuali pareri: Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po/Parco/Provincia/Ambientale;
 - accertamenti antimafia;
 - parere conclusivo;
- se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
- se l'intervento è ammissibile:
 - se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);
 - se trattasi di concessione, con o senza occupazione fisica di area demaniale dovrà essere predisposto il decreto con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente secondo la procedura di cui al punto successivo.

Adozione del decreto con sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente

- Il funzionario "istruttore", verificato il corretto versamento degli importi dovuti dal richiedente (canone, eventuali arretrati, bolli per la registrazione degli atti, ecc...) predispone lo "schema di disciplinare di concessione" utilizzando quale riferimento l'Allegato G alla D.G.R. 15 dicembre 2021 n° XI/5714 e inserendo, in base alla tipologia di opera, le eventuali prescrizioni (le quali dovranno riguardare unicamente la gestione del bene in concessione e non eventuali modifiche progettuali).

- Il funzionario "istruttore" predispone, quindi, il decreto di concessione con cui si approva lo schema di disciplinare di cui al punto precedente. Nel decreto di concessione dovrà essere specificato sia che la concessione demaniale, oggetto del disciplinare, deve essere sottoscritta dal concessionario entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del disciplinare, di cui al punto successivo, sia che la concessione demaniale diviene efficace dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti. Il decreto di concessione viene sottoscritto digitalmente dal dirigente e rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento concessorio.
- L'Autorità idraulica trasmette, via pec, il disciplinare di concessione, approvato con decreto di cui al punto precedente, al concessionario per la sottoscrizione in forma digitale, comunicandogli contestualmente che il medesimo disciplinare dovrà essere sottoscritto entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il decreto di concessione decade.
- Il concessionario firma digitalmente il disciplinare e lo trasmette (via pec) all'Autorità idraulica. Qualora l'utente fosse impossibilitato alla sottoscrizione in forma digitale del disciplinare, potrà firmare lo stesso in forma cartacea, dandone tempestivo avviso all'Autorità idraulica con cui concorderà la data di sottoscrizione del disciplinare presso gli uffici della stessa Autorità, alla presenza dei funzionari competenti e nel rispetto del termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto precedente.
- Il dirigente dell'Autorità idraulica sottoscrive con firma digitale il disciplinare: da questa data decorre la validità della concessione.

Art.44 Registrazione degli atti di concessione

Le concessioni per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale sono soggette alla registrazione, sulla base di quanto definito dal D.P.R. 26/4/1986, n.131, che distingue i seguenti casi:

- *"registrazione in termine fisso"*, cui sono soggetti gli atti indicati nella Parte I della Tariffa allegata allo stesso T.U.;
- *"registrazione in caso d'uso"*, cui sono soggetti gli atti indicati nella Parte II della Tariffa anch'essa allegata al T.U.

L'importo di registrazione è calcolato applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione. In base alla sopracitata normativa e facendo riferimento altresì agli art. art.2699 e art.2703 del Codice Civile, le concessioni sui beni demaniali sono quindi soggette a registrazione attraverso le seguenti modalità:

- in termine fisso ex art.5 Tariffa, Parte I, di tutti gli atti di concessione quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è pari o superiore a euro 10.000,00;

- solo in caso d'uso degli atti di concessione su beni demaniali (e relative cessioni e surrogazioni) con aliquota 2%, quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è inferiore a euro 10.000,00.

L'Autorità idraulica competente, entro 20 giorni dalla firma del disciplinare da parte del dirigente, invia all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, tramite pec, la documentazione in formato digitale necessaria per la registrazione (disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente da entrambe le parti e relativi allegati tecnici, copia dell'avvenuto versamento dell'imposta di registro e delle marche da bollo necessarie per la registrazione, modello 69, certificato di firma digitale).

L'Agenzia procede alla registrazione e al successivo invio alla Autorità idraulica, tramite pec, dell'attestazione dell'avvenuta registrazione, unitamente ad una copia del disciplinare registrato; a registrazione avvenuta, l'Autorità idraulica procede a inviare una copia dell'atto registrato all'utente. Solo in caso residuale è consentita la registrazione del disciplinare di concessione in formato cartaceo.

Art.45 Procedura semplificata di registrazione del disciplinare di concessione con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso il versamento dell'importo con modello F24

La modalità (consigliata) prevede la registrazione del disciplinare di concessione sottoscritto in formato digitale con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso il versamento dell'importo con modello F24 (procedura semplificata).

In forma residuale, esclusivamente nel caso di impossibilità di assolvimento dell'imposta di bollo attraverso il versamento dell'importo con modello F24, è possibile procedere alla registrazione del disciplinare di concessione sottoscritto in formato digitale con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso l'annullamento delle marche da bollo tradizionali.

Provvedimento soggetto a registrazione

Il provvedimento soggetto alla registrazione, da inviare telematicamente al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, è il Disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente dall'utente e dal dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, completo degli allegati tecnici.

Modalità di assolvimento della marca da bollo

È possibile assolvere l'imposta di bollo attraverso il versamento con modello F24. Gli importi sono da calcolare nel seguente modo: € 16,00 ogni 100 righe o 4 facciate in relazione all'atto soggetto a registrazione, oltre a € 1,00 su ogni facciata degli allegati tecnici. Tenuto conto che l'art. 11 del D.P.R. 26/4/1986, n.131 prevede che in sede di richiesta di registrazione è necessario produrre n. 2 originali (o un originale e una copia), l'imposta di bollo dovuta dovrà essere calcolata considerando n. 2 originali.

Documentazione necessaria da inviare all'Agenzia delle Entrate

- Disciplinare di concessione firmato digitalmente dalle parti (file .p7m) in duplice copia denominati "originale 1" e "originale 2";
- Modello 69 debitamente compilato e sottoscritto da una delle parti che richiede la registrazione, con l'annotazione del numero di repertorio;
- Modello F24, debitamente quietanzato, riportante le seguenti specifiche:
 - intestato al Concessionario;
 - che assolve sia l'imposta di bollo (codice tributo 1552), che l'imposta di registro (codice tributo 1550);
 - con data di versamento precedente o contestuale alla firma del disciplinare.

Tempistica per la richiesta di registrazione

La documentazione di cui al punto 3) deve essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della firma del Disciplinare di concessione da parte del dirigente dell'U.T.R. competente (rif. Legge n. 122 del 04/08/2022).

Modalità di invio della documentazione

La documentazione sopracitata deve essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dp.mantova@pec.agenziaentrate.it

Oggetto della pec

Al fine di semplificare, da parte dei competenti Dipartimenti Provinciali dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle richieste, è necessario indicare quale oggetto della pec il seguente:

REGIONE LOMBARDIA – Richiesta di registrazione concessione di polizia idraulica cod. concessione XXXXXX.

Ricevuta di registrazione

A registrazione avvenuta, l'Agenzia delle Entrate invierà a Regione Lombardia l'attestazione della registrazione dell'atto.

Art.46 Registrazione del disciplinare di concessione con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso l'annullamento dei contrassegni telematici

Come già anticipato la seguente modalità è da adottarsi solo in forma residuale in quanto l'assolvimento dell'imposta di bollo attraverso l'annullamento dei contrassegni telematici (marche da bollo tradizionali), comporta un appesantimento della procedura amministrativa che prevede i seguenti adempimenti.

Il disciplinare di concessione, sottoscritto digitalmente dall'utente e dal dirigente dell'UTR, deve infatti

riportare l'indicazione degli atti identificativi delle marche da bollo acquistate anticipatamente dall'utente.

È quindi necessario predisporre due atti firmati digitalmente e denominati "originale 1" e "originale 2" (con relativi allegati) sui quali indicare, prima della firma, i codici identificativi delle marche da bollo (che andranno conservate a cura del concessionario) e che dovranno aver data precedente o contestuale la formazione dell'atto ed essere assolti su due copie.

La documentazione necessaria per la registrazione da inviare all'Agenzia delle Entrate dovrà prevedere anche la "*Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000*" relativa all'assolvimento dei contrassegni telematici, su cui dovranno essere apposti i contrassegni telematici stessi.

Solo in caso residuale è consentita la registrazione del disciplinare di concessione in formato cartaceo.

Art.47 Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica

All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904:

- viene recuperato il codice precedente associato alla pratica oggetto di aggiornamento;
- l'iter è il medesimo di quello descritto per una pratica nuova, previa verifica da parte del funzionario competente del permanere delle condizioni di concedibilità.

Art.48 Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia

All'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene recuperato il numero di pratica, quindi il funzionario "istruttore" della pratica procede alla verifica se la pratica riguarda un corso d'acqua di competenza comunale.

Se è relativa ad un corso d'acqua di competenza comunale, il funzionario "istruttore":

- verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati e, in caso negativo, li richiede;
- effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;
- qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;
- qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;
- quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
- predispone il decreto di chiusura della concessione idraulica;

- trasmette il decreto al concessionario.

Se è relativa ad un corso d'acqua di competenza Regionale, il funzionario "istruttore":

- verifica, che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati e in caso negativo, li richiede;
- effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;
- qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;
- qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;
- quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
- predispone il decreto di chiusura della concessione idraulica;
- trasmette il decreto al concessionario ed al comune territorialmente competente.

Se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO, il funzionario "istruttore":

- verifica, che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati e in caso negativo, li richiede;
- chiede ad AIPO di verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse e nel caso siano state rimosse, se le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili;
- qualora le opere non siano state rimosse, AIPO dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi e ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente;
- il funzionario "istruttore" procede quindi alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
- predispone il decreto di chiusura della concessione idraulica;
- trasmette il decreto al concessionario ed al comune territorialmente competente.

Art.49 Procedura relativa alla revoca

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio saranno esplicate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o inadempimento degli obblighi sottoscritti dal concessionario).

Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

Art.50 Espressione di pareri e partecipazione a conferenze dei servizi

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri di compatibilità idraulica su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere.

I pareri di compatibilità idraulica che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dello specifico intervento progettuale.

Art.51 Concessioni multititolari

In linea generale, le concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale sono intestate ad un solo soggetto richiedente. In alcuni limitati casi (principalmente transiti arginali, rampe di collegamento e guadi o comunque anche altre tipologie di occupazioni) la concessione può essere intestata a più soggetti, ognuno dei quali è tenuto a corrispondere la rispettiva quota percentuale del totale del canone dovuto, così come definito nel disciplinare di concessione.

Considerato che la concessione multi-titolare è intestata a ogni singolo soggetto per percentuale di co-titolarità, nel caso un co-titolare non provveda al pagamento della propria quota del canone, non è possibile attribuire la responsabilità in solido agli altri soggetti.

Pertanto, in caso di omesso pagamento di uno dei co-titolari, l'amministrazione concedente è tenuta a procedere, con le varie fasi necessarie al recupero delle somme dovute (avviso bonario, ordinanza di ingiunzione e riscossione coattiva), solo nei confronti degli insolventi.

In fase di scadenza/rinnovo della concessione, i soggetti interessati, in caso di inadempienza di uno dei cotitolari, potranno subentrare per la quota di concessione dei soggetti inadempienti. In questo caso dovrà essere redatto, da parte dell'amministrazione concedente, un nuovo provvedimento che definisca per i nuovi co-titolari le rispettive percentuali di occupazione e ridetermini il relativo canone di concessione.

Art.52 Documentazione a corredo delle richieste di concessione o di nulla osta idraulico

Come indicato nell'allegato G della D.G.R. 15 dicembre 2021 n° XI/5714, per le richieste di concessione o nulla-osta idraulico, i dati obbligatori richiesti:

- nel caso di persona fisica:
 - Nome e cognome
 - Codice fiscale
 - Luogo di nascita
 - Data di nascita
 - Comune di residenza
 - Indirizzo di residenza
 - Numero di telefono

- e-mail
- nel caso di soggetto giuridico o ente pubblico:
 - Denominazione soggetto giuridico o ente pubblico
 - Codice fiscale soggetto giuridico o ente pubblico
 - Partita Iva soggetto giuridico o ente pubblico
 - Comune sede legale
 - Indirizzo sede legale
 - Data costituzione
 - Numero R.E.A.
 - Provincia di iscrizione
 - Nome e cognome rappresentante legale o amministratore
 - Codice fiscale rappresentante legale o amministratore
 - Luogo di nascita rappresentante legale o amministratore
 - Data di nascita rappresentante legale o amministratore
 - Comune di residenza rappresentante legale o amministratore
 - Indirizzo di residenza rappresentante legale o amministratore
 - Numero di telefono rappresentante legale o amministratore
 - e-mail rappresentante legale o amministratore

Mentre, i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

- Relazione tecnica costituita da:
 - Descrizione delle opere oggetto della concessione
 - Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale)
 - Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta
 - Motivazioni della realizzazione dell'opera
 - Caratteristiche tecniche dell'opera

Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della Direttiva 4/99 dell'Autorità di bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.

 - In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di compatibilità idraulica firmata da un ingegnere abilitato, in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999
 - Relazione geologica (opere di particolare rilevanza)
- Elaborati grafici:
 - Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione

- Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione
 - Estratto PGT e/o certificato di destinazione urbanistica
 - Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione
 - Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione
 - Profilo idraulico
 - Documentazione fotografica dello stato dei luoghi
- Certificazioni allegate:
- Nel caso di scarico: Certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006.

Art.53 Disciplinare e decreto di concessione idraulica e obblighi del concessionario

I disciplinari di concessione e i rispettivi decreti che verranno emessi dall'Autorità idraulica saranno redatti tenendo conto dei decreti e dei disciplinari tipo della Regione Lombardia riportati nell'allegato G della D.G.R. 15 dicembre 2021 n° XI/5714.

Art.54 Specifiche operative per il rilascio delle concessioni di ponti pubblici e privati (carrabili, ferroviari, passerelle pedonali e/o ciclabili)

Fermo restando la normativa sovraordinata e di settore, si riportano alcune specifiche relative alle verifiche e ai relativi pareri di compatibilità, da rilasciare nell'ambito delle procedure di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale, delle infrastrutture (ponti).

Nuove realizzazioni - Per le nuove realizzazioni il parere di compatibilità idraulica deve valutare il manufatto in osservanza alle NTC 2018, capitolo 5 "Ponti", paragrafo 5.1.2.3 "Compatibilità idraulica:" e alle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n 10 del 5 aprile 2006).

Rinnovi e Regolarizzazioni – Per le istanze di rinnovo delle concessioni e di regolarizzazioni delle infrastrutture esistenti delle tombature e dei ponti, dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto (adeguato, compatibile ma non adeguato o non compatibile) rispetto al regime idraulico del corso d'acqua in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006".

Nel caso in cui l'esito della verifica di compatibilità idraulica non rispetti i requisiti di cui al punto 3.3.1 della sopracitata direttiva e il manufatto risulti pertanto "non adeguato e non compatibile", la concessione potrà comunque essere rilasciata o rinnovata, applicando le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, così come previsto al punto 3.3.2. della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B" - Allegato 4 delle "Norme d'Attuazione – Direttive di Piano" del P.A.I. La relazione di compatibilità idraulica dovrà altresì individuare gli interventi e le azioni necessarie per l'adeguamento del manufatto, previste dalla norma.

Progetto di adeguamento – In sede di rinnovo di concessioni o in fase di regolarizzazione di manufatti non adeguati e inclusi nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del P.A.I. e/o P2 e P3 del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (P.G.R.A.), dovrà essere predisposto il progetto di adeguamento, di cui al punto 3.3.3. della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B", che costituisce l'allegato 4 delle "Norme d'Attuazione – Direttive di Piano" del P.A.I., tenendo anche in considerazione la presenza della vincolistica presente sull'area (es. vincoli storico-monumentali, ambientali, morfologici, urbanistici, viabilistici, sito specifici ecc...), le opere previste dalla pianificazione di bacino e gli impatti sulle condizioni idrauliche all'intorno.

TITOLO VII: NORMATIVA ANTIMAFIA

Art.55 Premessa e inquadramento normativo

La normativa antimafia è disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con particolare riferimento agli art. 83 e 91.

Art.56 Indicazioni generali da applicare nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale

Con riferimento alla concessione per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, la stessa è subordinata alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 83, c. 1 del D.Lgs n. 159/2011. Pertanto, è sempre necessario acquisire da parte dell'amministrazione concedente la documentazione antimafia *"in caso di concessione di un bene demaniale, allorché sia richiesto per l'esercizio di un'attività imprenditoriale"*.

Nell'ipotesi di domande di concessioni di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, il cui importo sia superiore a 150.000,00 euro di cui all'art. 91 c. 1, lettera b) del D.Lgs n. 159/2011, è necessario acquisire l'informazione antimafia prima del rilascio della concessione.

Nel caso in cui il richiedente la concessione per l'utilizzo di terreni agricoli posti su aree del demanio idrico fluviale presenti agli organi competenti contestuale richiesta per l'accesso agli aiuti economici di cui alla sopracitata normativa, si applicano le previsioni di cui all'art. 83, comma 3bis e art. 91, comma 1 bis, del D.Lgs n. 159/2011.

In coerenza con il parere rilasciato a Regione dalla Prefettura di Milano il 16 ottobre 2020, qualora il richiedente la concessione per l'utilizzo di terreni agricoli posti su aree del demanio idrico fluviale non presentasse richiesta di aiuti economici contestualmente alla domanda di concessione, non vi è obbligo, da parte dell'amministrazione concedente, di acquisire l'informazione antimafia in fase di rilascio della concessione medesima. L'informazione diviene necessaria solo nella fase successiva di istanza per l'accesso ai regimi di sostegno (in tal caso sarà cura dell'ufficio che eroga il contributo provvedere agli adempimenti relativi all'acquisizione dell'informativa antimafia).

Al fine di favorire la gestione delle informazioni, assicurare il corretto adempimento delle norme relative alla documentazione antimafia e agevolare eventuali controlli incrociati fra amministrazioni, è necessario, pertanto, subordinare espressamente il rilascio del genere di concessione del bene demaniale in argomento a condizione risolutiva, con le conseguenze previste dall'art. 92 del D.Lgs 159/2011, impegnando formalmente il concessionario ad informare tempestivamente l'amministrazione concedente qualora presenti domanda di accesso ai regimi di sostegno di cui all'art. 83, comma 3 bis e art. 91 comma 1 bis, del D.Lgs 159/2011.

Art.57 Indicazioni operative per l'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)

Nel presente paragrafo sono fornite le indicazioni operative, in relazione a quanto richiamato all'art. 83, comma 1, del D.Lgs 159/2011, il quale dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia anche prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, fra i quali, al comma 1, lettera b, del medesimo art. 67, si rinvencono *“le concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale”*.

Art.58 Soggetti che esercitano attività imprenditoriale

L'art. 67 del D.Lgs 159/2011 specifica che la documentazione antimafia deve essere richiesta per l'esercizio di attività imprenditoriale.

L'attività imprenditoriale consiste nell'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. È un'attività direttamente collegata alla figura dell'imprenditore, così come definito all'articolo 2082 del Codice civile nel quale sono elencati i principali caratteri dell'attività imprenditoriale stessa (attività economica, organizzazione e professionalità). Restano pertanto esclusi dal perimetro di applicazione della norma gli Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2), le società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30) e i privati cittadini.

Così come riportato all'art. 83 c.3, lettera b), non è altresì necessario acquisire la documentazione antimafia nel caso di *“rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67”*.

Art.59 Tipologie di Opere/occupazioni soggette o meno all'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)

L'art 67, specifica la necessità di acquisire la documentazione antimafia nel caso di “concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale”.

È necessario a tal fine distinguere se il bene demaniale oggetto di concessione costituisca o meno un elemento essenziale al fine dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Nel caso il bene oggetto di concessione costituisca un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, ovvero se genera un beneficio, un vantaggio, un reddito diretto e che pertanto in assenza di detto bene non è possibile esercitare tale attività, dovrà essere acquisita la documentazione antimafia da parte dell'amministrazione concedente. Viceversa, se l'oggetto della concessione rappresenta un elemento secondario rispetto all'insieme delle attività imprenditoriali non si riterrà di dover dar seguito agli adempimenti di cui all'art. 67.

Premesso che tale valutazione è di competenza dell'Amministrazione concedente, sulla base di quanto sopra indicato, in riferimento alle voci dell'allegato F, ricadono nel perimetro di applicazione dell'art. 67 le occupazioni di aree demaniali (O1 e in determinati casi, O2, O3, O4, O6), le coperture (C2 solo in alcuni casi es. coperture di piazzali, parcheggi, cortili ecc..., comunque non per funzione viabilistica). In via preliminare, si ritiene di poter escludere invece dal campo di applicazione tutte le altre tipologie quali: scarichi (Cod. S1, S2 e S3) in quanto solo funzionali e pertinenziali di un'eventuale attività imprenditoriale, gli attraversamenti (Cod. A1, A2 e A3) in quanto la titolarità è riconducibile alla casistica riportata all'art. 83 c.3, lettera b) e i transiti (T2 e T3 rilasciati a soggetti pubblici). Per le tipologie T1 dovrà esserne valutata puntualmente la necessità o meno di richiesta. Le varie casistiche sono riassunte nella Tabella 1 dell'Allegato E alla D.G.R. 15 dicembre 2021 n° XI/5714.

TITOLO VIII: RICHIESTE DI RIMBORSO CANONI PER CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA

Art.60 Richieste di rimborso

Qualora il soggetto titolare della concessione abbia provveduto ad effettuare un doppio pagamento, del canone di concessione di polizia idraulica oppure, comunque, un pagamento non dovuto o di un importo maggiore rispetto a quello dovuto, lo stesso, ha la possibilità di presentare all'Autorità idraulica competente la domanda per ottenere il rimborso dell'importo suddetto.

Il modello di domanda e le indicazioni su come effettuare la richiesta di rimborso sono pubblicate sul portale di Regione Lombardia, alle pagine che trattano la materia della polizia idraulica, al seguente link

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioProcedimento/servizi-informazioni/enti-eoperatori/Territorio/governo-delle-acque/reticoli-e-polizia-idraulica/richiestarimborsocanoni-polizia-idraulica/richiestarimborso-canoni-polizia-idraulica>).

La domanda di rimborso può essere presentata entro 10 anni, che decorrono, ai fini dei termini della prescrizione di cui all'art. 2946 del Codice Civile, dalla data del pagamento del suddetto importo non dovuto, in relazione sia ad importi relativi al canone di concessione sia alla quota di imposta regionale, caso quest'ultimo che riguarda i pagamenti antecedenti all'annualità 2016.

L'Autorità idraulica competente procederà tempestivamente e comunque non oltre il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza ad emanare il provvedimento di rimborso, conclusivo del procedimento amministrativo. Qualora il procedimento dovesse concludersi oltre le tempistiche prestabilite nel provvedimento di rimborso dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere indicate le motivazioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

In caso di istanza irregolare od incompleta i termini si interrompono a seguito della richiesta di integrazione motivata da parte dell'ente. Nella comunicazione devono essere indicati i termini per integrare la documentazione da parte del richiedente. Non è prevista la conclusione del procedimento con il silenzio-assenso da parte dell'amministrazione.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI

Art.61 Obblighi dei proprietari dei manufatti posti sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto

Chiunque sia stato autorizzato all'esecuzione di interventi o chiunque sia proprietario di manufatti sui corsi d'acqua e/o nelle relative fasce di rispetto, ha l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite o le proprietà e di eseguire, a propria cura e spese, la manutenzione del tratto di corso d'acqua e della fascia di rispetto interessato e tutte le eventuali modifiche che gli Enti competenti ritengono di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico.

Art.62 Sanzioni

Per la procedura sanzionatoria valgono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia, con particolare riferimento a:

- L. 24 novembre 1981 n° 689;
- L.R. 29 giugno 2009 n° 10 (Art. 5);
- L.R. 01 febbraio 2012 n° 1.

Art.63 Ripristino a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

Tutte le trasgressioni alle presenti norme, quando non costituiscono reato o contravvenzioni contemplati dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite come indicato al precedente art. 57 e sono comunicate alla Regione Lombardia e all'Autorità idraulica competente.

Accertata la realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato e in violazione delle presenti norme, il Dirigente competente ingiunge con ordinanza al responsabile dell'abuso la riduzione in pristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione. In caso di inottemperanza nel su indicato termine, la demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

Art.64 Sdemanializzazioni e alienazioni

Per le richieste di sdemanializzazione sul reticolo idrico minore, l'Ente competente deve fornire il nulla osta idraulico. Ogni richiesta di sdemanializzazione di alveo o parte non più in uso, deve essere inviata all'Agenzia del Demanio che provvederà, attraverso la Regione, ad istruire la pratica, secondo la procedura stabilita, acquisendo anche il nulla osta idraulico dagli Enti preposti alla gestione del corso d'acqua stesso.

Con Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e con Decreto n. 7671/2014, sono state approvate rispettivamente le *“Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale”* e le *“Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale”*, a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

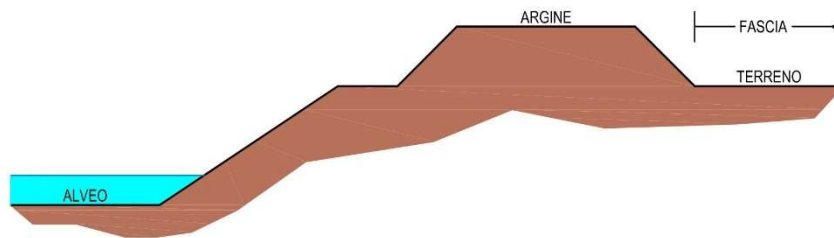
Art.65 Modifiche normative e cartografiche

In seguito ad accertamenti e/o rilievi territoriali, nonché a modifiche normative, il Dirigente del Settore competente, acquisiti i pareri necessari, propone al Consiglio Comunale l'approvazione delle modifiche da apportare alle presenti norme ed all'elaborato cartografico di cui al precedente art. 2, al fine di garantirne il costante aggiornamento e la corretta applicazione.

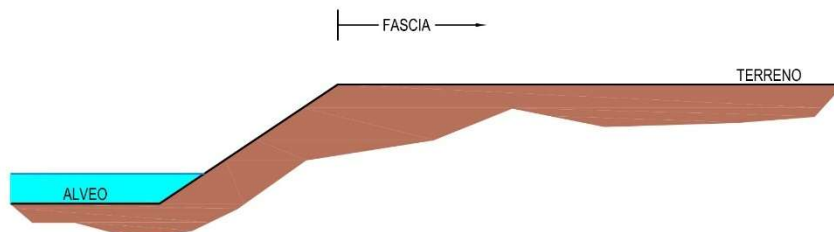
Art.66 Norma transitoria

È fatto salvo quanto contenuto in autorizzazioni già rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, fatto salvo il rispetto delle leggi vigenti in materia.

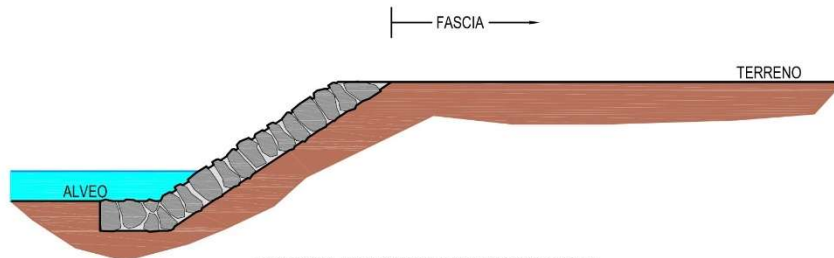
ALLEGATO 1: MODALITA' D'INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO E TUTELA



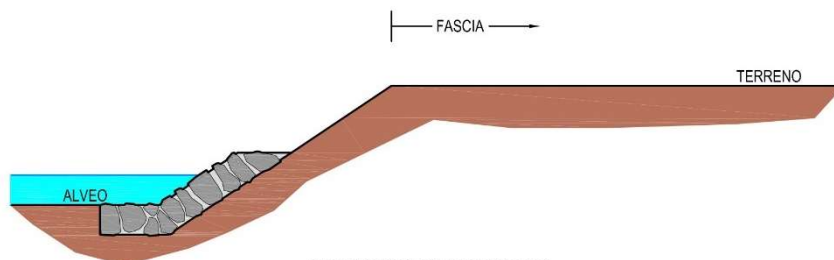
ARGINE IN RILEVATO
DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL PIEDE DELL'ARGINE ESTERNO



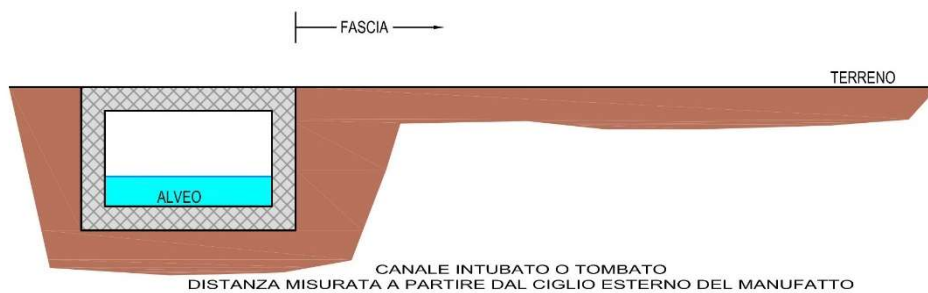
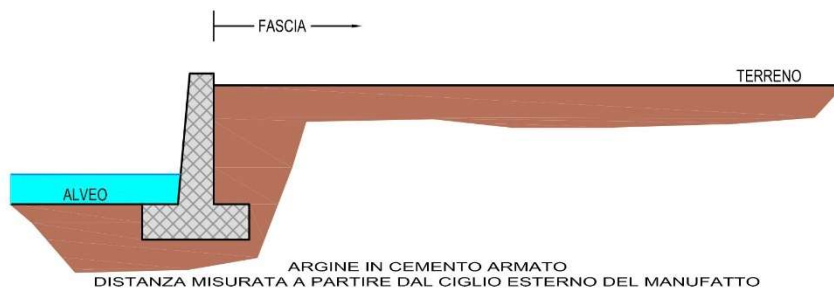
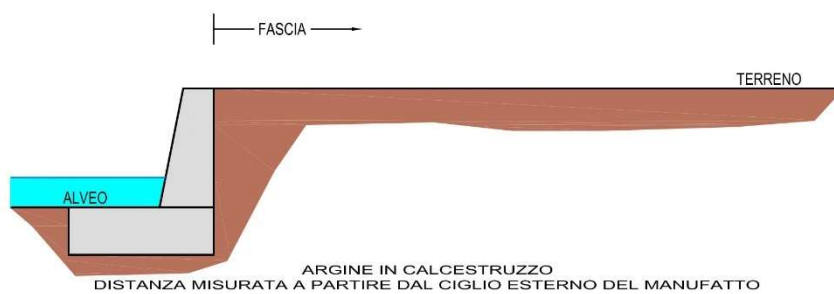
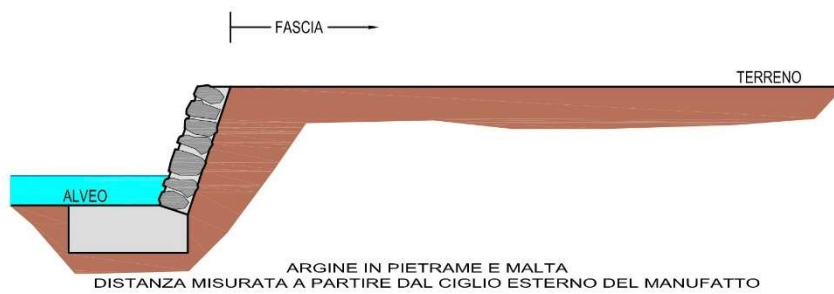
ARGINE IN TERRENO NATURALE
DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL CIGLIO SUPERIORE DI SPONDA



SPONDA RIVESTITA CON SCOGLIERA
DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL CIGLIO ESTERNO DEL MANUFATTO



PIEDE SPONDA RIVESTITO
DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL CIGLIO SUPERIORE DI SPONDA



NOME CANALE	COMPETENZA	LUNGHEZZA
Carpani	Comune di San Martino d/A	1234
Cerere	Comune di San Martino d/A	330
Fosso delle Margonare	Comune di San Martino d/A	208
Loiolo	Comune di San Martino d/A	571
Motte	Comune di San Martino d/A	1883
Canale Acque Alte	Consorzio Bonifica Oglio-Mella	3465
Belvedere Nord	Consorzio di Bonifica Navarolo	935
Belvedere Nord	Consorzio di Bonifica Navarolo	1927
Bignolo	Consorzio di Bonifica Navarolo	1165
Boschette	Consorzio di Bonifica Navarolo	1787
Breda di San Martino	Consorzio di Bonifica Navarolo	43
Ca' de passerì	Consorzio di Bonifica Navarolo	802
Ca' del gobbo	Consorzio di Bonifica Navarolo	649
Campagne	Consorzio di Bonifica Navarolo	801
Campagne	Consorzio di Bonifica Navarolo	75
Canale Secondario di S. Martino d. Argine	Consorzio di Bonifica Navarolo	2404
Canili	Consorzio di Bonifica Navarolo	293
Carpani	Consorzio di Bonifica Navarolo	1459
Cavata Basso	Consorzio di Bonifica Navarolo	3313
Cavata Vecchio	Consorzio di Bonifica Navarolo	1881
Centrale	Consorzio di Bonifica Navarolo	676
Cerere	Consorzio di Bonifica Navarolo	2868
Fontanili	Consorzio di Bonifica Navarolo	961
Fosso delle Margonare	Consorzio di Bonifica Navarolo	5288
Ghisolfa	Consorzio di Bonifica Navarolo	1297
Giardino	Consorzio di Bonifica Navarolo	920
Loiolo	Consorzio di Bonifica Navarolo	3307
Loiolo Vecchio	Consorzio di Bonifica Navarolo	2942
Madonna	Consorzio di Bonifica Navarolo	2070
Margonar	Consorzio di Bonifica Navarolo	1680
Motte	Consorzio di Bonifica Navarolo	3660
Onida	Consorzio di Bonifica Navarolo	1026
Pasetti	Consorzio di Bonifica Navarolo	1568
Pradelli	Consorzio di Bonifica Navarolo	1507
Ravano	Consorzio di Bonifica Navarolo	1371
Regona	Consorzio di Bonifica Navarolo	1756

Regonelle	Consorzio di Bonifica Navarolo	526
Risaie	Consorzio di Bonifica Navarolo	1228
Salvioli	Consorzio di Bonifica Navarolo	460
Valle Oneta	Consorzio di Bonifica Navarolo	1519
Valluzza	Consorzio di Bonifica Navarolo	3144
Fiume Oglio	Regionale	6641

NOME CANALE	FASCIA DI RISPETTO	LUNGHEZZA
Onida	4	50
Valle Oneta	4	1519
Cavata Basso	4	579
Canili	4	293
Onida	4	137
Onida	4	350
Cerere	4	383
Motte	4	1030
Motte	4	1030
Valluzza	10	1021
Regonelle	10	526
Pradelli	10	1507
Boschette	10	1787
Giardino	10	920
Centrale	10	676
Salvioli	10	460
Carpani	10	1459
Regona	10	1756
Valluzza	10	2123
Fontanili	10	961
Pasetti	10	1568
Risaie	10	1228
Margonar	10	1680
Cerere	10	252
Loiolo Vecchio	10	2942
Canale Acque Alte	10	3617

Canale Secondario di S. Martino d. Argine	10	2404
Loiolo	10	3307
Fosso delle Margonare	10	5288
Motte	10	2630
Ca' del gobbo	10	649
Breda di San Martino	10	43
Madonna	10	117
Campagne	10	726
Madonna	10	1953
Campagne	10	75
Ca' de passeri	10	802
Ghisolfa	10	86
Ghisolfa	10	819
Ghisolfa	10	392
Bignolo	10	710
Bignolo	10	455
Belvedere Nord	10	935
Belvedere Nord	10	1927
Cerere	10	2231
Ravano	10	1371
Fiume Oglio	10	6641
Cavata Vecchio	10	1881
Loiolo	10	94
Loiolo	10	313
Loiolo	10	146
Loiolo	10	18
Motte	10	69
Motte	10	26
Motte	10	56
Motte	10	118
Motte	10	172
Motte	10	4
Motte	10	70
Fosso delle Margonare	10	60
Fosso delle Margonare	10	148
Carpani	10	183
Carpani	10	733

Carpani	10	318
Cerere	10	236
Cerere	10	94
Cerere	10	2
Motte	10	338
Onida	10	490
Cavata Basso	10	2734
Canale Secondario di S. Martino d. Argine	10	2411